



REPUBBLICA ITALIANA

Il giudice, visti gli artt. 1 e ss del Regolamento UE 861-2017

Rilevato che parte convenuta si è costituita in data 25 giugno 2021 rinunciando all'udienza e contestando la sola legittimità della procedura per superamento dei limiti di valore,

Ritenuto che la disposizione di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento UE 861-2007 è soddisfatta dalle caratteristiche del processo telematico italiano che consente a parte attrice la piena visibilità dei documenti depositati dal convenuto,

Visto l'art. 7 del Regolamento UE 861-2017 e ritenuta la causa matura per la decisione, emette la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Parte attrice DUFFY ARCHIVE LTD ha depositato in data 28.12.2020 un ricorso per cause di modesta entità ai sensi del richiamato regolamento specificando nelle note allegate al ricorso che la società Duffy Archive Limited di diritto britannico aveva come attività principale la conservazione e la tutela delle opere fotografiche del fotografo professionista Brian Duffy, e lamentando come la fotografia definita "*Aladdin Sane*", realizzata nel 1973, contenuta nell'archivio DUFFY e già esposta anche in mostre d'arte e registrata anche presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti era stata utilizzata dalla convenuta dall'anno 2016 per un periodo rilevato da Duffy Archive di almeno 45 mesi (data di rilevazione 21.09.2017). Invocava quindi la normativa italiana di tutela delle opere fotografiche (art. 2 co. 7 633/1941) per ottenere il pagamento del danno commisurato alle royalties non corrisposte.



In particolare parte ricorrente scriveva *“Parte ricorrente chiede quindi il risarcimento dei danni derivanti dall’illecita riproduzione dell’immagine da parte della convenuta nei limiti della competenza del presente procedimento e indica come criterio per determinare il risarcimento i parametri del tariffario SIAE 2020 - COMPENDIO DELLE NORME E DEI COMPENSI PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DELLE ARTI FIGURATIVE”* osservando *“Pertanto, l’importo complessivo per la riproduzione illecita supererebbe l’ammontare di € 5.000,00, cui comunque ci si limita per accedere a questo particolare procedimento”* oltre ad euro 1.500,00 per spese legali.

Si costituiva parte convenuta eccependo il superamento dei limiti di valore per il procedimento, originariamente fissato in euro 2.000,00 ma ora innalzato ad euro 5.000,00.

Appare quindi che il danno richiesto sia fondato e liquidabile nell’importo pari ad euro 5.000,00 così come indicato nell’allegato A). Parte convenuta ex art. 115 c.p.c. non ha difatti contestato i fatti costitutivi della domanda ma solo la sua ammissibilità in astratto. Il danno appare conforme alle royalties applicate dall’attrice.

Spese ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

- accoglie la domanda attorea;
- Condanna a corrispondere a DUFFY ARCHIVE LTD euro 5.000,00 oltre interessi,
- Condanna rifondere a DUFFY ARCHIVE LTD le spese di lite per complessivi euro 1.500,00 di cui euro 400,00 per lo studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 1 ottobre 2021

Andrea Postiglione

